

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 febbraio 2017

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'ambiente e della tutela  
del territorio e del mare

#### DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266.

Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (17G00029) ..... Pag. 1


### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 febbraio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro e nomina del commissario straordinario. (17A01223)..... Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 febbraio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Bova Marina e nomina del commissario straordinario. (17A01224)..... Pag. 19



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2017.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina. (17A01372) ..... Pag. 20

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2017.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. (17A01373) ..... Pag. 21

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DECRETO 10 gennaio 2017.

Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro, alla Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni. (17A01341) ..... Pag. 22

DECRETO 10 gennaio 2017.

Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro, al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Dorina Bianchi. (17A01343) ..... Pag. 23

DECRETO 17 gennaio 2017.

Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro, al Sottosegretario di Stato on. prof. Antimo Cesaro. (17A01342) ..... Pag. 24

### Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 28 novembre 2016.

Modifica del decreto n. 165/Ric. dell'8 febbraio 2008 di ammissione alle agevolazioni FAR per il progetto n. 2722 presentato dalla società Newron Pharmaceuticals S.p.A. (Decreto n. 3100). (17A01325) ..... Pag. 26

DECRETO 25 gennaio 2017.

Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020. (Decreto n. 153). (17A01396) ..... Pag. 31

### Ministero della giustizia

DECRETO 20 gennaio 2017.

Modifiche al decreto 10 novembre 2014, concernente: «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156» - Esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Lacedonia dall'elenco delle sedi mantenute. (17A01330) ..... Pag. 43

DECRETO 20 gennaio 2017.

Modifiche al decreto 27 maggio 2016, relativo a: «Ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11» - Esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Molfetta dall'elenco delle sedi ripristinate. (17A01331) ..... Pag. 44

DECRETO 2 febbraio 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di sorveglianza di Potenza e l'Ufficio di sorveglianza di Potenza - settore penale. (17A01326) ..... Pag. 46


DECRETO 2 febbraio 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari - settore penale. (17A01327) ..... Pag. 47

### Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 23 novembre 2016.

Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016. (17A01369) ..... Pag. 48



**Ministero  
dello sviluppo economico**

DECRETO 2 febbraio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «L'Avvenire società cooperativa edilizia», in Follonica e nomina del commissario liquidatore.** (17A01355). . . . . *Pag.* 52

DECRETO 2 febbraio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Elettromeccanica Sud soc. coop. in sigla Cems soc. coop», in Nola e nomina del commissario liquidatore.** (17A01356) . . . . . *Pag.* 53

DECRETO 13 febbraio 2017.

**Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.** (17A01344) . . . . . *Pag.* 54

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 febbraio 2017.

**Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.** (Ordinanza n. 437). (17A01394) . . . . . *Pag.* 55

ORDINANZA 16 febbraio 2017.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.** (Ordinanza n. 438). (17A01395) . . . . . *Pag.* 58

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 3 febbraio 2017.

**Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Blinicyto».** (Determina n. 207/2017). (17A01269) . . . . . *Pag.* 61

DETERMINA 3 febbraio 2017.

**Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Lucentis», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 206/2017). (17A01270) . . . . . *Pag.* 63

DETERMINA 3 febbraio 2017.

**Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Xalkori».** (Determina n. 205/2017). (17A01271) . . . . . *Pag.* 65

DETERMINA 3 febbraio 2017.

**Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Simponi».** (Determina n. 203/2017). (17A01288) . . . . . *Pag.* 67

**Garante per la protezione dei dati personali**

DELIBERA 26 gennaio 2017.

**Sospensione del termine di cui alla lettera a) del provvedimento 25 giugno 2015, in materia di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica.** (Delibera n. 26/2017). (17A01349) . . . . . *Pag.* 68

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colfri». (17A01204). . . . . *Pag.* 69


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Ipso Pharma». (17A01205) . . . . . *Pag.* 71

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Teva». (17A01206) . . . . . *Pag.* 72

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salonpas Flessibile». (17A01207) . . . . . *Pag.* 73

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efferamol». (17A01208) . . . . . *Pag.* 73

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mestane». (17A01209) . . . . . *Pag.* 74



tesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziare con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dalle Regioni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Alle misure disciplinate dall'art. 1 della presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.

2. Alle misure disciplinate dall'art. 2 della presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del 20 gennaio 2017 citata in premessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 225/1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2017

*Il Capo del dipartimento:* CURCIO

#### AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: [www.protezionecivile.it](http://www.protezionecivile.it) - sezione provvedimenti.

17A01394

ORDINANZA 16 febbraio 2017.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 438).**

#### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;


Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, nonché del 22 gennaio 2017, n. 436 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;



Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

*Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 436/2017 ed all'ordinanza n. 400/2016*

1. All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 436/2017, dopo le parole «31 ottobre 2016» sono aggiunte le seguenti: «e del 20 gennaio 2017».

2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 400/2016, dopo il termine «dirigenziale» è inserito «e non» e dopo il periodo «personale dirigente dell'area VIII 2002/2005» è aggiunto il seguente: «e di cui all'art. 71 del CCNL 2002/2005 del comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri». Al medesimo art. 3, comma 2, il periodo «31 dicembre 2016» è sostituito dal seguente: «per il perdurare dello stato di emergenza e fino al termine dello stesso».

Art. 2.

*Disposizioni in materia di adempimenti in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni.*

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del

decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, i termini previsti, in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni per gli adempimenti di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 e al Piano triennale per la trasparenza e integrità 2016-2018, in scadenza durante la vigenza dello stato di emergenza e per l'aggiornamento dei suddetti piani, sono rinviati, per i suddetti Comuni, al trentesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza.

Art. 3.

*Ulteriori disposizioni in materia di adempimenti connessi alle attività dell'Istituto nazionale di statistica*


1. Gli effetti delle sospensione degli adempimenti di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 400/2016 sono prorogati fino al 30 giugno 2017 e sono estesi, a decorrere dal 26 ottobre 2016, ai Comuni inclusi nell'allegato 2 al decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.

Art. 4.

*Estensioni delle disposizioni in materia di temporaneo potenziamento delle capacità di trasporto pubblico locale per esigenze di lavoro e studio a favore dei cittadini delle Regioni Abruzzo ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ospitati negli alberghi.*

1. Al fine di preservare la coesione sociale delle comunità colpite dagli eventi sismici di cui in premessa anche nelle prime fasi dell'emergenza, nelle more della realizzazione e assegnazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, della definitiva opzione volta alla fruizione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di altra soluzione alloggiativa avente il carattere di stabilità, le Regioni Abruzzo e Umbria, in qualità di soggetti attuatori i sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, sono autorizzate a predisporre interventi immediati di temporaneo potenziamento della capacità del trasporto pubblico locale finalizzati a consentire i collegamenti d'emergenza per ragioni lavorative o di studio tra i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016 ed i comuni ove risultano temporaneamente alloggiati in strutture alberghiere i cittadini provenienti dai predetti comuni.

2. Le misure di temporaneo potenziamento possono consistere nell'attivazione di nuovi collegamenti specificamente finalizzati alle esigenze indicate al comma 1, organizzati in modo da ottimizzare i tempi di percorrenza e il relativo pieno utilizzo, ovvero nell'estensione agli aventi titolo delle agevolazioni già riconosciute dalle vigenti disposizioni regionali qualora al fabbisogno di mobilità possa corrispondersi mediante utilizzo o potenziamento di collegamenti già esistenti e operativi.



3. Le misure di cui al presente articolo sono poste in essere limitatamente alla durata dello stato di emergenza e la relativa pianificazione operativa è revisionata con periodicità mensile, in ragione della progressiva riduzione del numero di persone ospitate nelle strutture alberghiere.

#### Art. 5.

*Anticipazione delle misure più urgenti per il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile.*

1. In considerazione del prolungato impiego e del reiterato dispiegamento nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche in conseguenza del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, nelle more del completamento della ricognizione prevista dall'art. 3 dell'ordinanza n. 396/2016, il Dipartimento della Protezione civile può autorizzare l'avvio immediato e con procedure di urgenza delle attività volte al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di assistenza e soccorso nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, entro il limite massimo di euro 13,2 milioni, come di seguito suddivisi:

a. fino a un massimo di euro 3,2 milioni per le esigenze delle strutture di protezione civile e delle colonne mobili delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ivi comprese quelle degli enti locali integrati nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile e quelle delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali;

b. fino a un massimo di euro 3 milioni per le esigenze delle strutture di protezione civile e delle colonne mobili delle altre regioni e province autonome intervenute, ivi comprese quelle degli enti locali integrati nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile e quelle di proprietà delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali;

c. fino a un massimo di euro 1,5 milioni per le esigenze delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale del Dipartimento della Protezione Civile;

d. fino a un massimo di euro 2,5 milioni per le esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

e. fino a un massimo di euro 1,3 milioni per le esigenze delle Ministero della difesa;

f. fino a un massimo di euro 750.000,00 per le esigenze delle forze di polizia;

g. fino ad un massimo di euro 500.000 per le esigenze delle Amministrazioni comunali intervenute mediante gemellaggi operativi a supporto degli enti locali colpiti sotto il coordinamento dell'ANCI;

h. fino a un massimo di euro 300.000,00 per le esigenze della Croce Rossa Italiana;

i. fino a un massimo di euro 150.000,00 per le esigenze del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico.

2. A tal fine il massimale di cui al comma 1, lettera a) è ripartito tra le 4 Regioni in proporzione ai rispettivi fabbisogni documentati, e i massimali di cui alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 1 sono ripartiti tra i soggetti beneficiari in proporzione al numero delle risorse impiegate e al periodo di impiego dei soccorritori, volontari e non, come risultanti dalle rilevazioni di presenza riferite al periodo dal 24 agosto al 31 gennaio.

3. I soggetti beneficiari presentano al Dipartimento della Protezione civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di assistenza e soccorso poste in essere nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all'analitica quantificazione delle spese necessarie. Il Dipartimento della Protezione civile provvede alla necessaria istruttoria in esito alla quale approva l'elenco e autorizza l'avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l'ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario.

4. Per le finalità di cui al comma 3, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un'anticipazione non superiore al 50% del complesso dei contributi concedibili spettanti. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.

5. Per gli acquisti di forniture e servizi da parte di pubbliche amministrazioni in attuazione del presente articolo è autorizzato, nei limiti ivi previsti, il ricorso alle procedure di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016.


6. Con proprio provvedimento il Capo del Dipartimento della Protezione civile può destinare le somme eventualmente residue all'esito della realizzazione delle attività di cui al presente articolo al finanziamento di eventuali fabbisogni eccedenti da parte di altri soggetti beneficiari che ne facciano documentata richiesta.

#### Art. 6.

*Ulteriori disposizioni in materia di verifiche di agibilità post sismica degli edifici*

1. Al fine di garantire adeguato supporto tecnico ed amministrativo all'attività di coordinamento della Dicomac afferente all'espletamento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici interessati dagli eventi calamitosi in premessa, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Regione Piemonte e Arpa Piemonte.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al personale non dirigenziale ed a quello titolare di posizione organizzativa, impegnato presso le sedi regionali nei compiti di supporto alle attività di verifica in forza della convenzione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera b), dell'ordinanza n. 392/2016, di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera c), dell'ordinanza n. 396/2016, come modificate ed integrate dall'art. 7 dell'ordinanza n. 400/2016.



## Art. 7.

*Disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo*

1. Per garantire la piena operatività della Sala operativa, del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, anche tenuto conto dell'aggravamento del contesto emergenziale a seguito degli eventi di cui alla delibera del 20 gennaio 2017, la Regione Abruzzo, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reperimento del personale di cui all'art. 50-bis decreto-legge convertito n. 189/2016, è autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 10 unità, per la durata di 6 mesi e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di euro 220.000,00, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001, ed ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge convertito n. 78/2010, ed all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## Art. 8.

*Ulteriori disposizioni in materia di donazioni*

1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 389/2016, così come modificato dall'art. 4 dell'ordinanza n. 391/2016 è aggiunto il seguente comma: «3. In presenza di situazioni eccezionali, che non consentono l'espletamento della procedura di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare con singoli donatori protocolli

d'intesa per l'accettazione di risorse comunque finalizzate all'attuazione di iniziative di sostegno a favore dei territori interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, da non destinare all'attuazione di singoli progetti».

## Art. 9.

*Disposizioni finanziarie*

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2017

*Il Capo del dipartimento:* CURCIO

17A01395

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 febbraio 2017.

**Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Blinicyto».** (Determina n. 207/2017).

*Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale BLINCYTO - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 23 novembre 2015 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/15/1047/001 38,5 microgrammi - polvere per concentrato e soluzione per soluzione per infusione - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) 38,5 mcg - soluzione.*

*Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.*

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il

